

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA' FUNZIONALE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "ARNÈRA" DELLE PRESTAZIONI PER GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA "LE COLMATE" PER SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI: MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE SETTEMBRE 2025. ADEGUAMENTO FATTURE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 SULLA BASE DEL CONTRATTO CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024/2026.

<b>Ufficio/Struttura</b>	UNITA' FUNZIONALE DIPENDENZE
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	FAGNI FABRIZIO
<b>Resp. del procedimento</b>	FAGNI FABRIZIO
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
132.333,60	quote sanitaria resid. dipend. priv rt	3B0201120598	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

## **IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA' FUNZIONALE**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei soci n.13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, del 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n.16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SdS della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 8 Settembre 2002 oggetto: "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole approvato con la Delibera della G.E. 8 del 29.03.2022. Modifica ed integrazioni";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 28.02.2025 "Monitoraggio POA 2024, Aggiornamento del profilo di Salute e Approvazione POA 2025";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 07/08/2025 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2025 e Pluriennale 2025 – 2027 e Piano Programma 2025. Approvazione.";

Considerato che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico anno 2025;

Viste le LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che disciplinano il Servizio Sanitario Regionale e dettano principi generali inerenti le attività ad integrazione socio-sanitaria;

Preso atto della comunicazione pervenuta all' ex Azienda Usl 3 Pistoia dalla Cooperativa Sociale Il Ponte in data 10.09.2014 ns. Prot. n.37037 avente per oggetto "comunicazione variazione societaria a seguito di fusione per incorporazione", con la quale si comunica che Arnèra Soc. Cooperativa Sociale Onlus succederà alla suddetta cooperativa a far data dal 30.04.2014 per effetto di fusione per

**Documento firmato digitalmente**



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

incorporazione. La denominazione del nuovo soggetto-beneficiario è: “*Arnèra Soc. Cooperativa Sociale*” - Onlus - Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera (PI) P.IVA 02135810501 Cod. Fisc. 90055170501;

Vista la Delibera D.G. n. 139 del 17.03.2015 avente per oggetto: “*Ricognizione Servizi – destinati a cooperative sociali tipo B e proroga. Presa d’atto della fusione per incorporazione Il Ponte – Arnera*”;

Visto il Provvedimento n. 245 del 02/05/2025 avente per oggetto: “*Gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del centro di accoglienza a bassa soglia Le Colmate per soggetti tossicodipendenti ed alcool dipendenti a forte marginalità sociale – distretto Valdinievole: proroga per l’anno 2025*”;

Preso atto che la presente liquidazione è riconducibile a prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in linea con quanto previsto dal DPCM 14/02/2001 “*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*” come dichiarato dal Responsabile dell’U.F.C. Dipendenze Dr. Fabrizio Fagni, che ne propone il pagamento;

Preso atto pertanto che il Responsabile dell’UFC Dipendenze, attesta:

- la regolarità delle prestazioni effettuate e la loro congruità relativamente alla delibera sopracitata
- che le prestazioni erogate sono classificabili come interventi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs n.502 del 30/12/92 e s.m.i.; D.P.C.M. 14/02/01 e s.m.i.);

La Cooperativa ha provveduto inoltre a fornire le prestazioni svolte da uno psicologo, riscontrate e autorizzate dal sottoscritto ed autorizzate dal Responsabile di Zona Distretto della Valdinievole, al fine di effettuare un corretto inquadramento psicologico dei soggetti inseriti nella struttura come da nota del 24/05/2011 – prot. interno nr.332.11 A.T.A.. L’attività dello psicologo è essenziale nell’ambito dell’espletamento dei laboratori ergoterapici;

Si attesta la regolarità delle prestazioni effettuate a livello tecnico sanitario erogate nel rispetto degli interventi previsti per gli utenti;

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa vigente è il seguente: **B676951A6C**;

Attestata la regolarità contributiva di Arnera Cooperativa Sociale (DURC) protocollo INAIL Numero Protocollo \_52441471 del 19/01/2026 con scadenza 19/05/2026;

Vista la regolarità dei documenti di pagamento controllati sotto l’aspetto contabile amministrativo;

Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. SPLIT PAYMENT) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’imposta IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Preso atto della normativa contenuta nell’art. 2 comma 9, della L. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori ad € 10.000, come modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del [18/08/2000](#);

### DISPONE

**1)** Di liquidare e pagare:

- ad ARNERA Società Coop. Soc. Onlus per i motivi sopra esposti, le fatture sotto indicate, dando atto che la spesa relativa trova copertura nel competente conto economico d'esercizio (costi) e nelle "autorizzazioni di spesa" che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio della SdS Valdinievole anno 2025, del Bilancio Sanitario, per un **totale di Euro 132.333,60** mese Ottobre, Novembre e Dicembre 2025 e adeguamenti fatture mese Ottobre, Novembre e Dicembre 2025 sulla base del contratto CCNL 2024/2026;

- Fatt. n.964/PA del 31/10/2025 di € 41.267,05 =(Ottobre) di cui **IVA Euro 2.063,35** da versare all'Erario, ordine VN-1732 del 31/12/2025;

- Fatt. n.1042/PA del 30/11/2025 di € 41.267,05=(Novembre) di cui **IVA Euro 2.063,35** da versare all'Erario, ordine VN-1733 del 31/12/2025;

- Fatt. n.1144/PA del 31/12/2025 di € 41.267,05=(Dicembre) di cui **IVA Euro 2.063,35** da versare all'Erario, ordine VN-1734 del 31/12/2025;

- Fatt. n.2/PA del 14/01/2026 di € 2.230,86=(adeguamento retta imponibile CCNL periodo Ottobre-Dicembre 2025 di cui **IVA Euro 111,54** da versare all'Erario, ordine VN-1735 del 31/12/2025;

**2)** Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio della SdS Valdinievole anno 2025 nei competenti conti economici d'esercizio (costi) e nell'impegni autorizzati che presentano la necessaria disponibilità, così ripartita:

- **€ 132.333,60** conto 3B0201120598 Autorizzazione n. 44/2025;

**3)** Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito aziendale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**4)** Di trasmettere il presente provvedimento a:

Direttore UFC Dipendenze Pistoia.

**Il Direttore Unità Funzionale Complessa Dipendenze**

**Dott. Fabrizio Fagni**